



REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

ITER PROCEDURALE/MODULISTICA

Si ribadisce che la **presenza dei farmaci d'emergenza** nella scuola garantisce la possibilità d'intervento tempestivo da parte di **qualsiasi persona in grado di praticarlo** e la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile qualora effettuata in condizioni d'emergenza in cui un ritardo nell'intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente.

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, come da allegato modulo (**all. 01**) autorizzazione medica, che i genitori potranno richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso: ai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati.

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

- ✓ stato di malattia dell'alunno
- ✓ prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- ✓ l'assoluta necessità;
- ✓ la somministrazione indispensabile in orario scolastico
- ✓ la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- ✓
- ✓ la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

- ✓ nome cognome dello studente;
- ✓ nome commerciale del farmaco;
- ✓ descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- ✓ dose da somministrare;
- ✓ modalità di somministrazione del farmaco;

- ✓ i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli
- ✓ modalità di conservazione del farmaco;
- ✓ durata della terapia.

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco

- Salvavita
- Indispensabile.

Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere **l'auto-somministrazione**. Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola" anche la dicitura che: "il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola". La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico

Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola".

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori

✓

Il Dirigente Scolastico
Marilena Giglia

PROTOCOLLO

VISTO il Decreto Legislativo 2008 n. 81 concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica; VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;

VISTE le linee programmatiche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola 2018;

CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino ,approvata dall’ONU il 20 Novembre 1959 , che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. Del 25.11.2005 con la quale sono inviate le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” a firma dei Ministri del MIUR e della salute;

VISTO il Protocollo d’Intesa del 25/11/2005 tra la Regione Lombardia e l’ATS Monza e Brianza;

PREMESSO CHE

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.

Considerato che:

1. l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” riconosce la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini;

2. ove occorresse garantire questa tutela attraverso somministrazione di farmaci, nel caso in cui la somministrazione debba avvenire, necessariamente, durante l'orario scolastico, deve essere salvaguardato il diritto del bambino alla salute, senza che ciò comporti l'allontanamento dall'attività scolastica;
3. -in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e soprattutto il minore, si impone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti;
4. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
5. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
6. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
7. nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.
8. resta, in ogni modo, prescritto il ricorso al Servizio urgenza ed Emergenza (118) in tutti quei casi che possono rivestire i caratteri dell'urgenza il Dirigente Scolastico dispone quanto segue:

Art. 1

A. La nota del MIUR nr. 2312/Dip./Segr./del 25.11.2005 avente per oggetto : Somministrazione di Farmaci in orario scolastico contiene alcune raccomandazioni che nel loro insieme costituiscono delle Linee Guida, concordate con il Ministero della salute, per facilitare l'assistenza agli studenti che necessitano di distribuzione/somministrazione di farmaci in orario scolastico.

B. La somministrazione/distribuzione di farmaci nella scuola non è da intendersi quale sostitutivo delle cure familiari, ma quale prassi da attuare solo nei casi di assoluta necessità riconosciuta dai servizi competenti

C. La necessità di provvedere a distribuire/somministrare farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:

a) Prevista nel contesto di una patologia "cronica", nota e controllata, appunto, tramite la distribuzione di detti farmaci (caso A).

b) Emergenziale, per fronteggiare crisi acute la cui eventualità, in relazione alla patologia di base, è nota e per le quali il ritardo dell'intervento potrebbe esporre il malato a conseguenze ulteriormente dannose (caso B).

Si precisa che le situazioni di emergenza, non necessariamente "salvavita" per le quali, in attesa di intervento sanitario qualificato, è richiesto il soccorso del personale della scuola, presentano le seguenti caratteristiche:] sono manifestazioni gravi della malattia di base già nota;] sono infrequenti, ma se ne conosce la eventualità del loro manifestarsi;] sono facilmente riconoscibili;] necessitano di intervento immediato;] sono rapidamente risolvibili con il trattamento prescritto dal medico curante;] il trattamento prescritto non richiede operazioni complesse né competenza superiore a quella posseduta dalla famiglia

PERCORSO DA INTRAPRENDERE PER LA DISTRIBUZIONE , CONTINUA O CICLICA DI FARMACO PER VIA ORALE, CUTANEA, INALATORIA, CONGIUNTIVALE (NON PARENTERALE) ETC. DA PARTE DI PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO SCOLASTICO

Caso A all'art. 1 comma C

La distribuzione deve essere considerata una forma di assistenza “parentale” poiché non richiede un addestramento tecnico professionale. In ambito scolastico essa può essere effettuata alle seguenti condizioni:

1. che sia verificata la disponibilità di operatori scolastici formati e disponibili alla distribuzione dei farmaci in orario scolastico (art. 4 Linee Guida MIUR – Ministero della Sanità);
2. che la richiesta formale della famiglia sia accompagnata da certificazione medica;
3. che la distribuzione debba avvenire necessariamente in orari coincidenti con l'orario scolastico;
4. che siano definite le modalità di conservazione del farmaco;
5. che la richiesta di distribuzione sia accompagnata da un'adeguata informazione al personale della scuola incaricata;
6. che gli eventuali effetti collaterali gravi non possano dipendere dalla competenza o abilità di chi distribuisce/somministra il farmaco;
7. che eventuali effetti collaterali, ancorché non pericolosi, siano comunque stati illustrati a chi è incaricato di effettuare la distribuzione.

Compiti di cui ai punti 2-4-5-6-7- sono di competenza della pediatria di comunità, che opera in accordo con lo specialista, il pediatra di libera scelta/medico curante e con la famiglia.

Al genitore/tutore/esercente potestà genitoriale spetta il compito di:

- a) fornire al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta;
- b) fornire al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;
- c) fornire il farmaco, tenendo nota della scadenza, così da garantire soprattutto nelle terapie continue, la validità del prodotto in uso.

Al Dirigente della scuola spetta il compito di:

- a) autorizzare la distribuzione del farmaco, una volta acquisita la documentazione dal genitore/tutore/esercente potestà genitoriale;
- b) individuare gli operatori disponibili alla distribuzione;
- c) destinare un locale e richiedere all'Ente Locale l'eventuale attrezzatura per la conservazione del farmaco;
- d) destinare un locale in cui effettuare la distribuzione, nel rispetto della riservatezza;
- e) organizzare momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione del medico curante, del pediatra o specialista oppure dell'ASL di competenza;
- f) garantire la corretta conservazione del farmaco;
- g) stilare la procedura da attuare in caso di emergenza sanitaria.

Al personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco spetta il compito di:

- a) partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente scolastico;
- b) provvedere alla distribuzione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione.

IL PERSONALE SCOLASTICO E' SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DERIVANTE DALLA DISTRIBUZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA, SE EFFETTUATA NELLE MODALITA' INDICATE. IL PERSONALE SCOLASTICO E' OBBLIGATO ALLE PRIME E PIU' SEMPLICI MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO. IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA (secondo la procedura da adottare in caso di emergenza stilata dal Dirigente Scolastico , vedi articolo 4)

Art. 3

SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI FARMACO PER VIA PARENTERALE (INIETTIVA)

Caso A all'art. 1 comma C

La somministrazione continua di farmaci per via parenterale (iniettiva) può essere affidata solo a personale con competenze sanitarie o a familiari dell'interessato o a persone delegate dalla famiglia dello stesso qualora la famiglia sia impossibilitata a effettuare la somministrazione del farmaco in ambito scolastico. Il farmaco sarà fornito dalla famiglia dell'alunno.

Al Dirigente scolastico, oltre ai compiti previsti dall'art. 2, spetta il compito di:

a) Concedere l'accesso alla scuola, nell'orario previsto per la somministrazione, al genitore o a eventuale personale incaricato della somministrazione.

b) Favorire, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica e qualora la famiglia non sia in grado di provvedere in modo diretto o attraverso propri delegati, l'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con cui stipulare accordi e convenzioni (ASL, Associazioni di volontariato, Croce Rossa etc.)

In difetto di tali risorse, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale.

Art- 4

PROCEDURA D'EMERGENZA

caso B all'art. 1 comma C

a) In caso di emergenza sanitaria, il personale scolastico fa ricorso ai servizi di Pronto Soccorso del SSN.

b) L'effettuazione di primo soccorso da parte di personale presente nella scuola non esime dal richiedere l'intervento del 118.

c) Il personale scolastico formato per gli interventi di primo soccorso si atterrà a quanto disposto dal protocollo di emergenza predisposto dal medico di competenza.

d) ALLERGIA CON RISCHIO DI SHOCK ANAFILATTICO

Nel bambino-ragazzo con allergia alimentare o di altra natura, non si può escludere, anche se non si è verificata mai per il passato, l'eventualità di una reazione anafilattica e successivo shock. Quest'ultimo è un'eventualità che, alla sua manifestazione, richiede l'iniezione per via intramuscolare di adrenalina o cortisone, farmaco "salvavita" inattesa degli operatori del 118.

Lo shock anafilattico, **essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta un'eccezione alla regola enunciata all'art. 3, per cui il personale scolastico non somministra generalmente farmaci per via parenterale.**